



## La Corte Costituzionale austriaca dichiara la parziale incostituzionalità delle misure anti Covid-19 \*

di Andrea De Petris\*\*

Con alcune sentenze emanate il **14 luglio**, la Corte Costituzionale (VfGH) è intervenuta su una serie di istanze o ricorsi aventi ad oggetto leggi o regolamenti emanati nell'ambito delle misure anti Covid-19, fissando una serie di punti fermi a riguardo. La Corte Costituzionale si è occupata di alcune richieste di risarcimento presentate a seguito delle chiusure di attività commerciali disposte dalla [Legge sulle misure anti Covid-19](#), sancendo la costituzionalità delle norme impugnate nonostante fossero in contrasto con la Legge sulle Epidemie ([Epidemiegesetz](#)) del 1950, e non prevedessero compensazioni per le aziende agricole che sono state chiuse a seguito di un divieto di accesso dovuto a restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus. E' stata inoltre dichiarata conforme a Costituzione la disposizione della stessa Legge che prevede il divieto di accesso ai locali, ai luoghi di lavoro e ad altri luoghi specifici. E' stato invece giudicato incostituzionale il divieto di entrare in negozi con un'area clienti di oltre 400 m<sup>2</sup>, e parzialmente incostituzionale l'ordinanza sul divieto di accesso ai luoghi pubblici.

Da sottolineare come alcune delle disposizioni impugnate sulla quale la Corte Costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi non erano già più in vigore al momento dell'emanazione della decisione: tuttavia, attraverso un ampliamento della propria giurisprudenza, la Suprema Corte austriaca ha ritenuto che l'interesse giuridico di un richiedente ad ottenere una decisione vincolante sulla costituzionalità di disposizioni impugnate possa estendersi oltre il periodo di tempo relativamente breve nel quale le disposizioni impugnate sono state in vigore. In ogni caso, trattandosi di una serie di decisioni che, pur insistendo su un tema generale comune, intervengono su disposizioni diverse, è opportuno dare conto delle singole sentenze separatamente.

---

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

\*\* Professore aggregato di diritto costituzionale, Università Giustino Fortunato, Benevento.

## **L'eliminazione dell'indennità per la perdita di guadagno è conforme alla Costituzione (G 202/2020)**

Con la prima decisione ([G 202/2020](#)) la Corte Costituzionale ha sancito la costituzionalità della norma che dispone la cancellazione del risarcimento per mancato guadagno, spiegando che la legge sulle misure Covid-19 del marzo 2020 non prevede il diritto al risarcimento per le imprese colpite da un divieto di accesso ai locali (cfr. [Ordinanza BGBl. II 96/2020](#) - Ordinanza del Ministro federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della protezione dei consumatori concernente misure provvisorie per prevenire la diffusione di Covid-19). Tra gli altri, un grossista di articoli per casa, ufficio e giocattoli, una società commerciale con sede a Vienna, ed una società di commercio tessile anch'essa con sede a Vienna, avevano sollevato ricorso contro tale divieto.

Secondo la Corte Costituzionale, la mancata previsione di una domanda di risarcimento non viola né il diritto fondamentale all'integrità della proprietà, né il principio di uguaglianza: è vero che il divieto di accedere ai locali commerciali equivale per le imprese interessate ad un divieto di svolgere la propria attività, e costituisce quindi una notevole violazione del diritto fondamentale di proprietà. Tuttavia, questo divieto di ingresso era ed è inserito in un pacchetto completo di misure e di misure di salvataggio. L'obiettivo di questo pacchetto è di attenuare l'impatto economico del divieto di accesso ai locali commerciali per le aziende colpite e, in generale, le conseguenze della pandemia da COVID 19. In particolare, le aziende colpite hanno avuto o hanno diritto ad aiuti per il lavoro a tempo parziale e ad altri sostegni finanziari.

Per quanto riguarda queste misure di assistenza, il divieto di ingresso non costituisce una violazione sproporzionata del diritto fondamentale all'integrità della proprietà (*Unversehrtheit des Eigentums*). Secondo la Corte Costituzionale, da tale diritto fondamentale non può derivare un diritto al risarcimento per tutte le società soggette al divieto di ingresso: a riguardo, secondo i Giudici costituzionali “in questo giudizio viene attribuita particolare importanza anche al fatto che il divieto di ingresso (e le relative conseguenze negative) – fatte salve le eccezioni previste dal § 2 dell'[Ordinanza Covid-19 nr. 96](#) - ha riguardato tutte le società commerciali e di servizi. In particolare per quanto attiene alle restrizioni al diritto di proprietà, ritenute necessarie in presenza di una situazione di crisi grave come quella conseguente alla pandemia da Covid-19, che comporta conseguenze economiche pesanti e coinvolge (quasi) tutti i settori dell'economia (cfr. a questo proposito anche le altre disposizioni dell'ordinanza Covid-19 nr. 96), per evitare un'ulteriore diffusione della malattia, nelle attuali condizioni dal diritto fondamentale all'integrità della proprietà non è possibile far derivare alcun obbligo di prevedere una richiesta di risarcimento per tutte le imprese soggette al citato divieto d'ingresso.”

Per quanto riguarda i divieti di accesso ai locali commerciali disposti in base al § 1 della [Legge sulle misure anti Covid-19](#), la Corte Costituzionale afferma che “non viene riconosciuto un diritto al risarcimento del conseguente mancato guadagno, come invece previsto dal § 32 della citata Legge sulle epidemie del 1950. Il legislatore ha escluso l'applicazione delle disposizioni della legge sulle epidemie del 1950 sulla chiusura delle attività commerciali per quanto riguarda le misure di cui al § 1 della legge sulle misure anti Covid-19. Con l'emanazione della legge in questione, infatti, il legislatore ha evidentemente (anche) perseguito l'obiettivo di escludere le richieste di

risarcimento in caso di chiusura dei locali commerciali ai sensi del § 20 in combinato disposto con il § 32 della legge sulle epidemie del 1950.”

Inoltre, la Corte Costituzionale afferma che le suddette misure di sostegno, come il lavoro a tempo parziale e altri aiuti finanziari, devono essere concesse alle imprese nel rispetto della parità e sulla base di criteri oggettivi, osservando che “in questo contesto, si deve tener conto in particolare del fatto che le prestazioni previste dal legislatore sono (in parte) erogate in regime di amministrazione privata dell’economia (art. 17 B-VG). Tuttavia, dalla valenza fiscale dei diritti fondamentali (*Fiskalgeltung der Grundrechte*) (cfr. ad es. [OGH 23.12.2014, 1 Ob 218/14m; 23.5.2018, 3 Ob 83/18d](#)) risulta che i soggetti interessati detengono un diritto giuridicamente valido a ricevere tali sussidi in modo conforme all’uguaglianza e secondo criteri di fatto, al pari di altri richiedenti di sussidi.”

Tantomeno risulta contrario al principio di uguaglianza la circostanza che la Legge sulle misure anti Covid-19 non preveda un diritto al risarcimento in caso di divieto di ingresso, mentre la Legge sulle epidemie del 1950 concede un diritto al risarcimento del mancato guadagno in caso di chiusura di un’impresa. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, le due disposizioni non possono essere paragonate tra loro, quanto meno perché la legge sulle epidemie del 1950 mirava solo a chiudere singole attività commerciali, ove necessario, ma non prevedeva una chiusura di esercizi commerciali su larga scala, come previsto invece dalla Legge sulle misure anti Covid-19.

Inoltre, la Corte Costituzionale presume che il legislatore abbia un ulteriore margine di manovra nella lotta contro le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: se il legislatore ha deciso di inserire il divieto di accesso al pubblico dominio nel proprio pacchetto di salvataggio, che ha sostanzialmente lo stesso obiettivo delle richieste di remunerazione per il mancato guadagno ai sensi della legge epidemica del 1950, non può essere accusato di presunte violazioni del principio di uguaglianza.

### **La differenziazione tra i centri di bricolage, i centri di giardinaggio e le altre grandi imprese commerciali nell’ordinanza Covid 19 è contraria alla legge ([V 411/2020](#))**

Con la seconda decisione ([V 411/2020](#)), la Corte Costituzionale ha stabilito che ai sensi dell’art. 1 della legge sulle misure anti Covid-19, il ministro federale competente può (anche) vietare con ordinanza l’ingresso in locali commerciali o in determinati locali commerciali per l’acquisto di beni e servizi, nella misura in cui ciò sia necessario per impedire la diffusione della Covid-19.

L’art. 1 della legge sulle misure COVID 19, l’[Ordinanza del Ministro della sanità](#) (BGBl. II 96/2020) ha vietato, tra l’altro, l’accesso all’area clienti dei locali commerciali. Il divieto di accesso all’area clienti ha comportato la chiusura dei locali commerciali interessati. Inizialmente, le uniche eccezioni a questo divieto erano i cosiddetti “esercizi di rilevanza sistemica”, come le farmacie pubbliche, gli esercizi commerciali di generi alimentari o le stazioni di servizio (§ 2). Dal 14 aprile 2020 sono stati esclusi altri punti vendita al dettaglio, come i negozi di bricolage e i garden center. L’accesso ad altri negozi era tuttavia consentito solo se l’area clienti all’interno non superava i 400 m<sup>2</sup> ([§ 2 comma 4 modificato dal BGBl. II 151/2020](#)). Questo regolamento è scaduto il 30 aprile 2020. Diversi esercizi commerciali di vendita al dettaglio, tra cui una società con sede a Graz con

49 filiali in Austria e si occupa principalmente di calzature, avevano chiesto l'abolizione di questa restrizione.

Sviluppando ulteriormente la sua giurisprudenza sulla ricevibilità delle domande individuali, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la domanda (individuale) sottostante fosse ammissibile, sebbene le disposizioni contestate non fossero più in vigore al momento della sua decisione. L'interesse giuridico della ricorrente ad ottenere una decisione vincolante sulla legittimità di tali disposizioni si estende oltre il periodo di tempo relativamente breve durante il quale le disposizioni contestate erano in vigore.

Rispetto al requisito costituzionale della certezza del diritto, la Corte Costituzionale non pone comunque in dubbio il potere legislativo di emanare ordinanze ai sensi del § 1 della Legge sulle misure anti Covid-19.

La Corte Costituzionale afferma letteralmente che “in particolare con il § 2 della legge sulle misure anti Covid-19 [si chiarisce che] l'obiettivo fondamentale del legislatore è quello di limitare i contatti personali tra le persone mediante divieti di accesso ai locali commerciali. La legge definisce in questo modo concretamente lo scopo dei divieti d'ingresso. Inoltre, la legge ordina al legislatore di formulare tali divieti di ingresso in modo differenziato a seconda del tipo e della portata del provvedimento, a seconda della misura in cui lo ritenga necessario, in una valutazione complessiva per impedire la diffusione della Covid-19, di vietare l'ingresso di locali commerciali o solo di alcuni locali commerciali, o di subordinare l'ingresso di tali locali a determinate condizioni o requisiti. Il legislatore attribuisce quindi al Ministro federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della protezione dei consumatori un margine di valutazione e di prognosi per valutare se e in quale misura ritiene che siano necessarie notevoli limitazioni dei diritti fondamentali per impedire la diffusione del Covid-19, per cui il Ministro autore dei decreti che pongono tali divieti deve decidere ponderando gli interessi rilevanti basati di diritti fondamentali delle imprese interessate, dei loro dipendenti e dei clienti”.

D'altro canto, la Corte Costituzionale ritiene illegittime alcune parti del § 2, comma 4 (in particolare il requisito “se l'area clienti all'interno non supera i 400 m<sup>2</sup>”) dell'Ordinanza del Ministro della Sanità, così come applicata dal 14 aprile 2020 al 30 aprile 2020, per i seguenti motivi: da un lato, il Ministro della Salute - che è responsabile in questo caso - deve rendere comprensibile, sulla base di quali informazioni ha assunto la decisione di emanare il decreto e il bilanciamento previsto dalla legge tra l'interesse pubblico e gli interessi dei soggetti interessati tutelati dai diritti fondamentali. Tuttavia, non è chiaro dall'atto di ordinanza quali circostanze in relazione agli sviluppi del Covid-19 hanno guidato il Ministro della Sanità nella sua decisione. Una documentazione adeguata è tuttavia determinante affinché la Corte Costituzionale possa valutare se l'ordinanza soddisfi i requisiti di legge.

D'altro canto, il regolamento impugnato ha fatto sì che i negozi con una superficie di oltre 400 m<sup>2</sup> fossero trattati in modo ineguale rispetto a locali commerciali comparabili, in particolare i negozi di bricolage e i megastore per il giardinaggio. Questi sono stati esclusi dal divieto di ingresso indipendentemente dalle dimensioni della loro area clienti. La Corte Costituzionale non ha individuato alcuna giustificazione oggettiva per questa disparità di trattamento.

A questo riguardo, la decisione della Corte Costituzionale afferma che “anche se, come sottolinea il Ministro federale per gli affari sociali, la sanità, l’assistenza e la protezione dei consumatori nella sua dichiarazione, nel corso di un graduale allentamento delle restrizioni in vista di un certo sviluppo della diffusione del COVID 19, può benissimo essere compatibile con il § 1 della Legge sulle misure anti Covid-19 che un locale commerciale con un’area clienti di oltre 400 m<sup>2</sup>, a differenza dei locali con una superficie di clienti inferiore a 400 m<sup>2</sup>, che non sono (ancora) esenti dal divieto di ingresso perché anche il volume di traffico delle persone che visitano tali locali è importante, non vi è alcuna giustificazione oggettiva per ignorare questo aspetto per locali comparabili da questo punto di vista, in particolare negozi di bricolage e centri di giardinaggio, e quindi trattarli in modo diverso. [...] La Corte Costituzionale non ritiene che i megastore per il giardinaggio, ad esempio, abbiano per lo svolgimento della vita quotidiana un’importanza paragonabile agli esercizi della vendita e della manutenzione dei prodotti di sicurezza e di emergenza di cui al § 2 comma 1 n. 9 dell’ordinanza, cui fa riferimento il Ministro federale per gli affari sociali, la sanità, l’assistenza e la protezione dei consumatori. Infine, non risulta neppure che per i megastore per il giardinaggio e fai da te menzionati al § 2 comma 1 n. 22 dell’ordinanza, eventuali restrizioni all’ingresso per garantire il requisito della distanza, come previsto dal § 2 comma 6 dell’ordinanza, avrebbero l’effetto opposto sulla popolazione a causa di un’elevata affluenza di clienti.”

Poiché il regolamento è scaduto alla fine del 30 aprile 2020, la Corte Costituzionale ha dovuto limitarsi a dichiarare l’illegittimità di tale regolamento. La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che la disposizione non è più applicabile.

### **Manca una base giuridica per un divieto generale di accesso ai luoghi pubblici (V [363/2020](#))**

Il § 2 della legge sulle misure anti Covid-19 prevede che, in presenza del virus, l’ingresso in determinati luoghi può essere vietato con decreto “nella misura necessaria a prevenire la diffusione del Covid-19”. Inoltre, si può disciplinare in base a quali condizioni o requisiti è possibile fare ingresso in quei luoghi specifici.

Sulla base del § 2 della legge sulle misure anti Covid-19, il Ministro federale della sanità, degli affari sociali, dell’assistenza e della protezione dei consumatori ha emanato un’ordinanza, pubblicata sul [BGBl. II 98/2020](#), che ha dichiarato l’ingresso nei luoghi pubblici generalmente vietato (§ 1). Il § 2 di questa ordinanza contiene diverse eccezioni a questo divieto: ad esempio, l’accesso ai luoghi pubblici all’aperto da soli, con persone che vivono nella stessa unità abitativa o con animali domestici, per cui è necessario mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone (n. 5).

Un assistente universitario di un’università viennese residente in Bassa Austria aveva presentato una istanza (individuale) contro l’ordinanza ai sensi dell’articolo 139 della Legge Costituzionale Federale. L’ordinanza è scaduta il 30 aprile 2020. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la domanda fosse ammissibile.

Con la terza sentenza in oggetto ([V 363/2020](#)) la Corte Costituzionale ha stabilito che non vi sono profili di incostituzionalità a carico del § 2 della legge sulle misure anti Covid-19, poiché essa fornisce una base giuridica sufficientemente specifica per eventuali divieti d'ingresso - da emanare mediante ordinanza - e quindi rispetta il principio costituzionale di legalità. La decisione se o quali provvedimenti debbano essere adottati contro il Covid-19 mediante ordinanza è effettivamente trasferita dalla legge alle autorità competenti. Tuttavia, nel prendere questa decisione, le autorità sono vincolate dai diritti fondamentali, in particolare dal diritto alla libertà di movimento personale. Le restrizioni a questo diritto sono consentite solo se perseguono un legittimo interesse pubblico (come la tutela della salute) e sono proporzionate.

La Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni dei §§ 1, 2, 4 e 6 dell'ordinanza sono illegali perché sono stati superati i limiti stabiliti dal § 2 della legge sulle misure anti Covid-19 per lo spazio di intervento normativo attribuito al ministro federale competente. L'ordinanza non si limitava a vietare l'ingresso in determinati luoghi soggetti a restrizioni. Le eccezioni di cui al § 2 dell'ordinanza non modificano il fatto che il § 1 dell'ordinanza "presuppone in linea di principio un divieto generale di accesso". Tuttavia, un divieto così ampio non è coperto dalla legge sulle misure anti Covid-19. Questa legge non fornisce una base per creare un obbligo di soggiorno in un certo luogo, soprattutto nel proprio domicilio.

Nella decisione della Corte Costituzionale si legge che "l'autorità che emana il decreto [ovvero il Ministro federale della sanità, degli affari sociali, dell'assistenza e della protezione dei consumatori] può definire in termini concreti o astratti i luoghi in cui vieta di entrare per impedire la diffusione del Covid-19, può anche, come chiariscono le motivazioni del provvedimento, vietare agli estranei di entrare in aree circoscritte a livello regionale; tuttavia, lo stesso autore del decreto non può, attraverso un divieto generale di accedere a spazi pubblici al di fuori della propria abitazione (nel senso ampio sancito dall'Art. 8 CEDU) - anche se tale divieto è limitato a livello regionale in base all'estensione territoriale dell'ordinanza ai sensi del § 2 n. 2 o 3 della legge sulle misure anti Covid-19 - emanare un generale divieto in uscita dalla propria abitazione. La delega sancita dal § 2 della legge sulle misure anti Covid-19 si limita a consentire che si possa vietare l'ingresso in determinati luoghi, ma non permette che in base al § 2 le persone possano essere costrette a rimanere in un determinato luogo, in particolare anche nella loro abitazione".

La sentenza continua precisando: "in effetti, l'autore del decreto ha previsto singole eccezioni a questo divieto generale di ingresso ex § 2 del [decreto anti COVIDS-19 nr. 98](#). Queste, in particolare anche l'eccezione del § 2 Z 5 del decreto, che non è finalizzata ad uno scopo specifico, ma è comunque limitata a determinati contesti, non modificano in alcun modo il fatto che il § 1 del decreto prevede un divieto generale di accesso ai luoghi pubblici e quindi - in contrasto con il requisito giuridico del § 2 della legge sulle misure anti Covid-19 - non proibisce l'ingresso di determinati luoghi ristretti, ma presuppone, in linea di principio, un divieto generale in tutti i luoghi pubblici. Tuttavia, se il § 2 della legge sulle misure anti Covid-19, nell'ambito della generale libertà di circolazione prevede solo divieti di accesso a determinati luoghi (siano essi astratti, ad esempio in base alla loro destinazione, o definiti localmente, cfr. IA 396/A 27th GP, 11), allora la legge non consente un divieto generale di accesso agli spazi pubblici."

Ciò non significa che un divieto di accesso agli spazi pubblici non possa essere giustificato in presenza di circostanze particolari, fatte salve le corrispondenti restrizioni in termini temporali, personali e materiali, se tale misura può risultare proporzionata in considerazione della sua particolare gravità d'intervento. In ogni caso, tuttavia, una restrizione così ampia della libertà di circolazione, che in linea di principio annulla questo diritto, richiede una base concreta e conseguentemente più specifica nella legge.

Poiché le disposizioni contestate erano già scadute alla fine del 30 aprile 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tali disposizioni. Ha inoltre stabilito che queste disposizioni non sono più applicabili (ad es. in un procedimento penale amministrativo in corso).

## ELEZIONI

### ELEZIONI COMUNALI IN STIRIA

Le elezioni comunali in Stiria erano originariamente previste per il 22 marzo 2020. Il 13 marzo si è svolta una votazione anticipata, in cui sono stati aperti dei seggi elettorali per chi intendesse partecipare al voto prima del termine ufficiale. La data originaria delle elezioni è stata annullata il 12 marzo a causa della pandemia Covid-19, e le elezioni sono state rinviate a tempo indeterminato, mentre come detto la data delle elezioni anticipate del 13 marzo 2020 è stata comunque rispettata, anche se il livello di partecipazione è risultato inferiore alla omologa consultazione precedente. L'elezione è stata poi rinviata al **28 giugno**. A causa del rinvio, gli elettori che votavano per la prima volta hanno perso parte dei loro diritti di voto, poiché la data limite (6 gennaio 2020) per la registrazione dei nuovi elettori è rimasta invariata. I voti già espressi il 13 marzo sono rimasti comunque validi. A causa della pandemia da Covid, sono state stabilite norme igieniche come l'obbligo di indossare maschere protettive nei seggi elettorali, l'uso di mezzi propri, di portare con sé utensili da scrittura o il ricorso a utensili da scrittura usa e getta, nonché la regolare disinfezione del tavolo e delle superfici dei tavoli e delle scrivanie del seggio. 804.095 erano le persone con diritto di voto nell'occasione.

Le elezioni precedenti si erano svolte il 22 marzo 2015. L'ultima scadenza per la presentazione delle candidature era stata fissata al 14 febbraio 2020, la pubblicazione delle candidature per le elezioni comunali ha avuto luogo il 20 febbraio. In totale, nella consultazione sono stati eletti gli organi amministrativi di 285 comuni. Escluso da questa elezione è il capoluogo di provincia Graz, dove l'ultima elezione del consiglio comunale si è svolta il 5 febbraio 2017. Nei comuni della Stiria il sindaco viene eletto dal rispettivo consiglio comunale nella seduta costitutiva del consiglio comunale. Nei comuni della Stiria il consiglio comunale è composto da 9 membri per un massimo di 1.000 abitanti, 15 membri per oltre 1.000 abitanti, 21 membri per oltre 3.000 abitanti, 25 membri per oltre 5.000 abitanti e 31 membri per oltre 10.000 abitanti. I comunisti della KPÖ è presente in 37 dei 285 comuni, i Verdi in 102 e i liberali di NEOS in 30, i socialdemocratici della SPÖ è presente in 278 comuni, il partito di estrema destra FPÖ in 233 comuni, mentre il partito popolare ÖVP è l'unico soggetto presente in tutti i comuni. Oltre ai partiti rappresentati nel parlamento stiriano, sono in lizza in totale 80 liste civiche. In totale sono state presentate 1045 liste per i 5051 seggi in palio nei consigli comunali.

Per quanto riguarda i risultati, l'ÖVP è riuscita a guadagnare circa 4,5 punti percentuali rispetto al 2015, raggiungendo il 47,2%: il secondo miglior risultato nelle elezioni comunali in Stiria dopo

il 1975. L'ÖVP ha ottenuto la maggioranza assoluta nel comune di Selzthal, tradizionale comunità socialista, mentre a Mariazell la maggioranza assoluta è stata riconquistata dalla SPÖ, e anche ad Admont l'ÖVP ha sottratto la maggioranza assoluta alla SPÖ. Anche a Rottenmann l'ÖVP ha ottenuto la maggioranza assoluta, superando l'SPÖ. A Eisenerz l'ÖVP ha raggiunto per la prima volta la maggioranza relativa. L'ÖVP è riuscita a conquistare la maggioranza assoluta o relativa in due comuni in più del 2015. Ha perso, ad esempio, Schladming e Haus im Ennstal a causa della presenza di liste civiche.

La SPÖ è riuscita ad aumentare leggermente le proprie preferenze di 0,3 punti percentuali fino al 31,9% rispetto al 2015. Ha vinto nella maggior parte delle città industriali dell'Alta Stiria, come Kapfenberg o Bruck/Mur, ed in alcuni comuni è riuscita a recuperare le maggioranze assolute perse, soprattutto nel 2015. Ad esempio, nel comune di Eibiswald ha vinto dall'ÖVP, ma ha perso un totale di 7 comuni a favore dell'ÖVP o delle liste dei cittadini. La SPÖ di Voitsberg ha ottenuto il miglior risultato con l'81,4% dei voti.

L'FPÖ ha perso molto rispetto al 2015, ma è comunque riuscita a ottenere un risultato migliore rispetto alle elezioni comunali del 2010. L'unico comune in cui l'FPÖ ha avuto finora la maggioranza relativa, Neumarkt in Stiria, ha visto tornare alla vittoria l'ÖVP. L'FPÖ ha dato il meglio di sé a Bad Blumau, dove ha ottenuto il 37,9 per cento dei voti.

I Verdi hanno migliorato il loro risultato complessivo rispetto all'omologa consultazione del 2015, passando dall'1,42% al 4,75%, e con la miglior performance elettorale a Weiz con il 29,1%. La KPÖ ha guadagnato circa 0,1 punti percentuali in più rispetto al 2015, il miglior risultato è stato raggiunto a Trofaiach con il 21,5% dei voti. I liberali di NEOS sono riusciti a migliorare dello 0,2 per cento, a Ramsau am Dachstein hanno ottenuto il miglior risultato con l'11,3 per cento.

## PARLAMENTO

### LEGGI IN MATERIA DI COVID-19

Il **5 maggio** è stata pubblicata la [17.ma Legge in materia di Covid-19](#) (pubblicata in BGBl. I n. 36/2020). La novella introduce una modifica della legge sul Fondo per le emergenze, con la quale si amplia ulteriormente la platea dei possibili destinatari delle sovvenzioni del Fondo. Le persone che detengono più di un "rapporto di lavoro marginale" (nel sistema austriaco un rapporto di lavoro è considerato marginale se la retribuzione dovuta non supera la "soglia di guadagno marginale" di € 460,00 al mese), nonché, valutando di volta in volta i casi specifici, i dipendenti il cui reddito complessivo supera la soglia minima di guadagno mensile marginale, riceveranno anch'essi contributi dal fondo per le emergenze. La novella mira a garantire che anche gli artisti e gli operatori culturali, in particolare, possano beneficiare dei contributi del fondo.

Il **14 maggio** è stata pubblicata la [16.ma Legge in materia di Covid-19](#) (pubblicata in BGBl. I n. 43/2020) che modifica la Legge sulle Epidemie in vigore dal 1950. La riforma introduce la possibilità di creare programmi di screening finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19. Per sostenere le autorità sanitarie locali nell'individuazione dei cluster di focolai del Virus, questi programmi dovrebbero fornire la base di dati necessaria per il monitoraggio continuo delle misure indirizzate alla gestione delle situazioni di specifiche istituzioni, gruppi professionali o regioni. Le informazioni devono essere inserite in un registro di screening connesso ad una sorta di "identità virtuale anonima" dei cittadini: in caso di esito positivo dello screening,

L'amministrazione locale potrebbe esserne informata direttamente per via elettronica. La Gesundheit Österreich GmbH (l'istituto nazionale di ricerca e pianificazione per il sistema sanitario e l'ufficio centrale per la promozione della salute) deve essere autorizzata a condurre ricerche attraverso i dati anonimi del registro.

La legge ripristina inoltre le ordinanze emanate a livello provinciale impropriamente annullate dalla [3a Legge Covid-19](#). Per quanto riguarda il divieto di accesso agli spazi pubblici, è ora possibile effettuare annunci in forma elettronica su Internet o, se le disposizioni di legge statali prevedono diversamente, in conformità a tali disposizioni. Un'altra innovazione giuridica della nuova legge riguarda lo svolgimento di eventi: invece di imporre un divieto totale di riunione per un gran numero di persone durante la pandemia, la legge subordina lo svolgimento di eventi al rispetto di una serie specifica di condizioni e requisiti, o – laddove la situazione lo richieda – limita l'incontro a determinati gruppi di persone. La novella legislativa chiarisce quali possono essere queste condizioni o requisiti (regole di distanza, obblighi di indossare un dispositivo meccanico di protezione della bocca e del naso, limitazione del numero di partecipanti, requisiti per la presenza e l'uso di impianti sanitari e disinfettanti). È stato inoltre chiarito che tali requisiti o condizioni non possono includere l'uso di tecnologie di tracciamento dei contatti. Le restrizioni relative a gruppi di persone o professioni non possono essere basate sul sesso, l'etnia, l'età, la religione, l'ideologia, l'orientamento sessuale o l'esistenza di un'assegnazione al gruppo a rischio Covid-19 secondo il [§ 735 comma 1 della Legge generale sulla sicurezza sociale](#) (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG).

Oltre alla possibilità di inviare una notifica telefonica alle persone malate, alle persone sospettate di essere malate o infette, sono previsti chiarimenti sui requisiti di qualità applicabili ai laboratori autorizzati ad effettuare i test e adeguamenti terminologici. Le notifiche telefoniche sono limitate ad un massimo di 48 ore, a meno che il risultato del test non sia disponibile prima. In caso di risultato positivo del test, si deve procedere ad isolare una persona malata.

Il **14 maggio** è stata inoltre pubblicata la [18.ma Legge sul Covid-19](#) (pubblicata in BGBl. I n. 44/2020), con la quale è stato introdotto il controllo a posteriori delle misure di sostegno in seguito alla pandemia COVID 19, mediante una verifica da parte di un ufficio delle imposte nel corso di un controllo fiscale o di un'ispezione. Gli uffici delle imposte agiscono in qualità di esperti e non nella loro funzione di autorità fiscali federali.

Secondo la normativa vigente, la verifica delle sovvenzioni e delle garanzie può essere effettuata nel corso di una revisione esterna (§ 147 comma 1 della [Legge federale sulle disposizioni generali e la procedura di riscossione degli oneri delle autorità fiscali federali, statali e locali](#) - BAO), di una revisione (§ 144 BAO) o di un controllo di accompagnamento (§ 153a BAO). La verifica delle sovvenzioni del Fondo per le Emergenze (uno strumento di sostegno alle ditte individuali e ai microimprenditori colpiti dalla crisi da COVID 19) può essere effettuata anche nell'ambito di una revisione esterna (§ 147 comma 1 BAO), di un'ispezione (§ 144 BAO) o di un controllo di accompagnamento (§ 153a BAO). Le indennità per lavoro ridotto ai sensi del § 37b comma 7 AMMSG possono essere effettuate nell'ambito di una verifica fiscale dei salari.

Tutte le verifiche possono essere effettuate anche su indicazione del Ministro delle Finanze. Un rapporto di audit deve essere redatto solo se l'audit ravvisa che vi sia motivo per intervenire, ovvero se sono state scoperte informazioni errate o altre circostanze che potrebbero portare gli enti finanziatori a intraprendere azioni civili o penali. Se l'ufficio delle imposte sospetta che sia stato commesso un reato, è soggetto all'obbligo di denuncia ai sensi del § 78 del Codice di Procedura Penale - StPO.

Il **17 giugno** è stata pubblicata la [19.ma Legge sul Covid-19](#) (pubblicata in BGBl. I 48/2020). La legge, intitolata “Pacchetto di aiuti alla gastronomia”, ha lo scopo di introdurre sgravi fiscali per il settore della ristorazione. Il limite massimo di buoni pasto esentasse che i datori di lavoro possono fornire ai propri dipendenti sarà aumentato da € 4,40 a € 8 a partire dal 1° luglio 2020. I buoni pasto saranno esenti da tasse a € 2 invece di € 1,10. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, i pasti aziendali saranno deducibili fiscalmente al 75% (precedentemente al 50%). Nello stesso periodo, l’aliquota fiscale ridotta del 10% si applica alla vendita di bevande analcoliche aperte. La tassa sul vino spumante sarà abolita a partire dal 1° luglio 2020. Lo sgravio fiscale (imposta sul vino spumante e imposta sul valore aggiunto) porterà così 90 centesimi per ogni bottiglia da 0,75 l.

Lo stesso **17 giugno** è stata pubblicata la [20.ma Legge sul Covid-19](#) (pubblicata in BGBl. I 49/2020). Questa legge istituisce il fondo di sostegno alle organizzazioni senza scopo di lucro presso il Ministero federale delle arti, della cultura, del servizio pubblico e dello sport. È dotato di 700 milioni di euro, che saranno forniti dal fondo di gestione delle crisi Covid-19. I servizi di supporto sono rivolti a organizzazioni che realizzano obiettivi non a scopo di lucro, caritatevoli o ecclesiastici, e sono colpiti da perdite di reddito dovute al Covid-19. Sono esclusi dal sostegno i partiti politici, le società di capitali e i partenariati con una partecipazione superiore al 50% delle autorità locali, nonché gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione e i fondi pensione. Le modalità di pagamento sono stabilite con ordinanza d’intesa con il Ministro federale dell’agricoltura, delle regioni e del turismo. La società austriaca Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS) sarà responsabile del procedimento attuativo della legge.

## GOVERNO

### DONAZIONI DEI VERTICI DEL GOVERNO IN SOLIDARIETA’ CON I COLPITI DALLA CRISI POST COVID

Il **20 aprile** il Cancelliere federale Sebastian Kurz (ÖVP) ed il Vice Cancelliere Werner Kogler (Verdi) annunciano che tutti i componenti del Governo doneranno una mensilità netta della propria retribuzione ad associazioni selezionate, volendo fornire così un “segnale di coesione” alla popolazione a fronte della grave crisi economica dovuta alla pandemia, una iniziativa definita dal Vice Cancelliere Kogler “un contributo di solidarietà in questi tempi difficili per tutti noi” per organizzazioni “che hanno un ruolo importante per aiutarci a superare questa crisi nel miglior modo possibile”.

La campagna si espande rapidamente, coinvolgendo anche il sindaco di Vienna Michael Ludwig (SPÖ), che intende versare un “contributo di solidarietà”, mentre in Bassa Austria il governatore Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ha suggerito la donazione di un “contributo per la cooperazione”. Il Presidente del Consiglio Nazionale, Wolfgang Sobotka, intende fare una donazione indipendente, così come il Presidente Federale Alexander Van der Bellen, che intende donare una mensilità dei propri emolumenti.

Per quanto attiene all’entità delle donazioni, va considerato che gli stipendi lordi delle cariche coinvolte nell’iniziativa sono le seguenti: il Cancelliere federale Kurz guadagna circa € 22.300 lordi al mese, il Vice Cancelliere Kogler € 19.700 lordi, un ministro federale guadagna poco meno di € 17.900, così come un governatore statale, il Presidente del Consiglio nazionale guadagna circa € 18.800, mentre il Presidente federale percepisce una retribuzione lorda mensile di circa € 25.000.

## PRESIDENTE FEDERALE

### IL PRESIDENTE FEDERALE PER LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE EUROPEA

Il **15 maggio**, nel corso della trasmissione televisiva della Rete TV ORF “Zeit im Bild 2”, il Presidente Federale Alexander Van der Bellen (Verdi) si esprime chiaramente a favore di un ritorno alla cooperazione europea, muovendo una cauta critica rispetto alle priorità del governo austriaco in materia di libertà di viaggio. Secondo Van der Bellen, il ritorno alla libera circolazione delle persone non dovrebbe riguardare solo quei paesi dai quali l’Austria si aspetta che arrivino turisti durante l’estate, ma dovrebbe esprimere anche un segnale in favore della solidarietà europea. Il Presidente Federale dedica una menzione particolare all’Italia, secondo partner commerciale dell’economia austriaca, motivo per cui qualsiasi forma di aiuto all’Italia aiuta in realtà anche l’Austria. Van der Bellen invita inoltre a prevedere un piano di azione europeo, poiché “a livello europeo abbiamo seri problemi di coordinamento, soprattutto all’inizio sono stati commessi molti errori. Ora dobbiamo superare la crisi l’uno per l’altro”.

## CORTI

### IL DIVIETO DEI SACCHETTI DI PLASTICA RIENTRA NELLA SFERA DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE ([G 227/2019](#))

Il **17 giugno** la Corte Costituzionale ha respinto la trattazione di una domanda diretta contro il divieto delle buste di plastica o l’immissione sul mercato di sacchetti di plastica per la spesa, come previsto dalla legge. I ricorrenti avevano considerato il divieto incostituzionale per diversi motivi: I ricorrenti hanno sostenuto che il termine di cinque mesi costituiva un’invasione sproporzionata del diritto alla libertà di impiego dei produttori e dei distributori di sacchetti di plastica; la disposizione era inoltre contraria all’uguaglianza in quanto limitata ad alcuni prodotti di plastica; infine, non si è tenuto conto del fatto che i sacchetti per la spesa fatti di altri materiali avevano anche effetti negativi sull’ambiente e sulla salute. La Corte Costituzionale ha deciso che le disposizioni contestate rientravano nel margine di manovra riconosciuta al legislatore.

### LA PROTEZIONE VA GARANTITA ANCHE A CHI È RAPPRESENTATO DA UN AVENTE DIRITTO ALL’ASILO ([G 298/2019](#))

Secondo la [Legge sull’Asilo del 2005](#) (Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), anche ai familiari di una persona avente diritto all’asilo deve essere concesso, su richiesta, lo status di persona avente diritto all’asilo. Per membri della famiglia si intendono i genitori di un richiedente asilo minorenne, il coniuge e i figli minori del richiedente asilo, nonché il rappresentante legale del richiedente asilo, a condizione che quest’ultimo sia minorenne e non sia sposato (§ 2 comma 1 Z 22 AsylG 2005).

La disposizione in questione della legge sull’asilo mira a garantire che il rappresentante legale di una persona avente diritto all’asilo in Austria possa svolgere le proprie funzioni nei confronti di tale persona anche in territorio austriaco. Ciò avviene proprio perché il rappresentante riceve

protezione anche ai sensi della legge sull'asilo, e può quindi entrare in Austria e soggiornarvi. In pratica, ciò riguarda di solito la rappresentanza dei minori, e la disciplina in oggetto mira appunto a tutelare il benessere del minore.

Tuttavia, se la persona avente diritto all'asilo in Austria è essa stessa il rappresentante legale di un minore, secondo la normativa finora vigente a questo minore non poteva essere concesso lo stesso status di protezione. Secondo la Corte Costituzionale, questa differenziazione è contraria al principio costituzionale di uguaglianza, in quanto non si ravvisa un motivo ragionevole che giustifichi tale disparità di trattamento: in molti casi, un richiedente asilo minore instaura con il suo rappresentante legale una relazione che corrisponde a quella tra genitori e figlio. Il **26 giugno** la Corte Costituzionale ha pertanto abrogato la definizione restrittiva del termine di cui al § 2.1 n. 22 della Legge sull'Asilo del 2005, giudicandola incostituzionale. L'abrogazione entrerà in vigore dal 1° luglio 2021.